



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice
dott. Marco Bottino

alla pubblica udienza del 11/4/19 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. R. G. 10078/2018

TRA

FESICA – CONFSAL, in persona del Segretario Provinciale p.t. Sig. De Stasio Andrea rapp.to e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella

Ricorrente

E

Buttol S.r.l., in persona del rappresentante legale p. t., sig. Cappelluccio Antonio, rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizio Filippo D'Albero

Resistente

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 28 l.300/1970 depositato in data 11/07/2018, l'O.S. FESICA – CONFSAL, in persona del Segretario provinciale p.t., Sig. De Stasio Andrea, chiedeva l'accertamento della sussistenza di condotte antisindacali poste in essere dall'odierna resistente Buttol S.r.l.

In primis, evidenziava la posizione del Sig. De Stasio Andrea, dipendente della società resistente inquadrato nel livello 4° del CCNL Fise Assoambiente e responsabile della raccolta differenziata, nonché quella dei Sig.ri Vasaturo Giuseppe, Fronzino Salvatore e Sicignano Gennaro, inquadrati nello stesso livello del CCNL di riferimento ed aderenti alla O. S. ricorrente. Deduceva altresì la posizione dei succitati dipendenti, quali iscritti alla sigla sindacale O.S. FESICA – CONFSAL presso il cantiere di Afragola gestito dalla Buttol S.r.l. a seguito della successione della stessa al Consorzio Go



Service s.c.a.r.l. nella gestione dell'appalto relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Riferiva inoltre della sussistenza di condotte vessatorie, punitive, discriminatorie e ritorsive adottate dalla Buttol nei confronti dei Sig.ri De Stasio, Vasaturo, Fronzino e Sicignano, poste in essere in ragione dell'appartenenza degli stessi alla sigla sindacale FESICA – CONFSAL, nonché del provvedimento di esclusione della lista presentata da quest'ultima sigla sindacale – di cui facevano parte in qualità di candidati i Sig.ri De Stasio, Vasaturo, Fronzino e Sicignano- dalle elezioni delle RR.SS.UU. dell'Ottobre 2017, provvedimento poi impugnato dinanzi al Consiglio dei Garanti istituito presso l'Ispettorato del lavoro di Napoli, il quale rinviava le suddette elezioni, ordinando di ammettere la sigla sindacale oggi ricorrente. Tale disposizione restava inadempita, inducendo pertanto l'Ispettorato del lavoro di Napoli, in data 25/05/2018 a sospendere l'elezione delle RSU.

Ciò detto, ed a seguito di numerose missive inviate dai militanti sindacali, richiedenti il rispetto di quanto stabilito dall'Ispettorato del Lavoro e di conseguenza l'astensione da trattative con le RSU illegittimamente costituite, la ricorrente evidenziava il comportamento della Buttol S.r.l. mirante ad ignorare tali provvedimenti, continuando così a trattare con le rappresentanze sindacali elette a seguito della procedura elettorale sospesa da parte dell'Ispettorato del lavoro.

In seguito alle rimostranze dei militanti della O.S. ricorrente, la Buttol adottava diversi ordini di servizio con le quali, secondo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, poneva in essere azioni miranti ad emarginare e demansionare i Sig.ri De Stasio, Fronzino, Sicignano e Vasaturo. Ed invero, con ordine di servizio del 14/12/2017, i Sig.ri Sicignano, Fronzino e Vasaturo venivano adibiti alla mansione di "autista degli automezzi in dotazione al cantiere secondo i requisiti posseduti", mentre il De Stasio veniva addetto alla mansione di "operatore addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani".

A riprova di tale atteggiamento ritorsivo, veniva evidenziato l'ulteriore ordine di servizio, emanato dalla Buttol in data 13/12/2017. Di fatto, lo stesso ordine di servizio disponeva un cambio di orario lavorativo dei Sig.ri De Stasio e Vasaturo, adibendoli al turno che andava dalle ore 11:00 alle ore 17:00, in maniera difforme da tutti gli altri lavoratori, i quali erano tenuti a rispettare l'orario lavorativo che andava dalle ore 6 alle ore 12.

In aggiunta, facendo riferimento alle prospettazioni di parte ricorrente, l'odierna resistente perpetrava la propria condotta demansionante nei confronti del De Stasio, adibendolo con l'ordine di servizio del 5/1/2018 all'attività di spazzamento manuale e meccanizzato.

Inoltre, la Buttol muoveva più volte contestazioni disciplinari al Sig. De Stasio con missive del 24/11/17, del 29/01/2018 e del 29/03/2018, contestazioni a seguito delle quali, in una sola occasione (ovvero a seguito della missiva del 24/11/2017) si perveniva all'adozione di provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e della retribuzione per giorni 1, essendo stato lo stesso De Stasio sorpreso a dormire durante il proprio turno di lavoro da un responsabile d'azienda; provvedimento poi impugnato innanzi al Collegio di conciliazione ed arbitrato presso l'ITL di Napoli e prontamente revocato a causa della mancata partecipazione della odierna resistente alla procedura conciliativa, dovuta alla mancata nomina di arbitro da parte della stessa.



Parte ricorrente deduceva infine la riduzione di rappresentatività della O.S. Fesica – CONFISAL, come conseguenza delle azioni ritorsive poste in essere dalla Buttol. Di fatto, le iscrizioni alla O.S. ricorrente passavano dal ricomprendere il 40 % circa dei lavoratori impiegati presso il cantiere di Afragola al solo Sig. De Stasio Andrea, attualmente unico iscritto. Concludeva chiedendo il riconoscimento della legittimazione attiva di parte ricorrente, l'accertamento del carattere antisindacale del comportamento dell'odierna resistente ex art.28 l.300/1970 nonché l'ordine di cessazione immediata della condotta con relativa pubblicazione del provvedimento su apposito quotidiano a tiratura nazionale a spese della resistente.

Regolarmente instaurandosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente la quale deduceva in primis la carenza di legittimazione attiva della FESICA, sottolineando come la stessa organizzazione sindacale non possedesse i requisiti di sufficiente rappresentatività nazionale e diffusione territoriale, deducendo inoltre come la stessa sigla sindacale non fosse firmataria del CCNL della categoria igiene urbana, applicabile al caso di specie.

Riferiva inoltre dell'illegittima costituzione del Comitato dei Garanti giudicante sulla regolarità delle operazioni elettorali - stante la mancata presenza nello stesso dei rappresentanti territoriali delle O.S. di ciascuna delle liste presentatrici e di un rappresentante di parte datoriale - nonché dell'assoluta estraneità della Buttol rispetto alla regolarità delle operazioni elettorali, essendo la Commissione elettorale, costituita dalle Associazioni sindacali, deputata ad assicurare la stessa ai sensi dell'art. 5 del relativo CCNL di categoria.

Deduceva poi la mancata iscrizione alla O.S. Fesica - CONFISAL dei Sig.ri Vasaturo Giuseppe, Fronzino Salvatore e Sicignano Gennaro, evidenziando l'adesione di quest'ultimi alla sigla sindacale CGIL a partire dal Settembre del 2017.

In merito, al presunto demansionamento ed alla variazione dell'orario lavorativo dei succitati lavoratori, sosteneva la legittimità dei provvedimenti datoriali, adottati nei limiti della lecita autonomia organizzativa imprenditoriale e non in violazione dell'art.2103 c.c.

Concludeva chiedendo la dichiarazione della carenza della legittimazione attiva della O.S. Fesica – Confisal, il rigetto del ricorso per insussistenza di condotta antisindacale attribuibile alla Buttol S.r.l. e la pubblicazione dell'emanando decreto sui due quotidiani "La Repubblica" ed "Il Mattino".

All'udienza del 22/11/2018, l'Avv. Arcangelo Zampella, con nota a verbale, dichiarava la rinuncia alla posizione processuale del Sig. Vasaturo Giuseppe.

All'udienza del 14/3/2019, la causa era rinviata all'11/4/2019 per decisione.

All'odierna udienza, la stessa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura.



A) *Sulla legittimazione attiva di parte ricorrente*

Occorre rilevare preliminarmente la legittimazione ad agire ex art.28 l.300/1970 della O.S. ricorrente FESICA – Confsal. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con propria sentenza 5209/2010 che la legittimazione attiva della O.S., in tema di repressione della condotta antisindacale, va valutata avendo riguardo al *“concreto riscontro di un’attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo di livello nazionale ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un’attività sindacale al suddetto livello; in proposito si osserva che non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell’associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un’autoqualificazione del sindacato. E’ stato in proposito coerentemente chiarito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 520) che ai suddetti fini assume rilievo (più che la diffusione delle articolazioni territoriali) la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio - economico dell’intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante. In altre parole occorre che la suddetta capacità contrattuale a livello nazionale si sia manifestata con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l’azienda nei confronti della quale il sindacato intende promuovere il procedimento ex art. 28 Stat. Lav..”*. Lo stesso arresto della Suprema Corte chiarisce anche l’orientamento sul punto della Corte Costituzionale, espresso in maniera esplicita nella sentenza 89/95, la quale, come esplicitato dagli Ermellini, *“ha affermato che la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione attiva per la procedura ex artt. 28 cit., è anche sostanziale (legata all’attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio); ed anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1). In breve, la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un’attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.”*

Orbene, appare chiaro come la giurisprudenza abbia indicato come preminente, nella valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire ex art.28 l.300/1970, il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività sindacale di carattere nazionale, a riprova della rappresentatività della O.S. ricorrente, testimoniata in concreto dalla stipula di contratti collettivi nazionali.

Ed invero, nel caso di specie, non può non evidenziarsi come la FESICA - CONFESAL abbia sottoscritto diversi contratti collettivi applicabili all’intero territorio nazionale, tra cui il CCNL per gli addetti all’industria e alle piastrelle della ceramica, il CCNL per dipendenti delle aziende società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, il rinnovo del CCNL Federcasa e, nel settore produttivo di cui trattasi nel presente giudizio, ovvero quello relativo all’ambiente, il CCNL Igiene ambientale aziende private nel 2015.



Deve di conseguenza ravvisarsi la sussistenza di un'effettiva attività sindacale a carattere nazionale, che testimonia la rappresentatività dell'O.S. ricorrente, pienamente legittimata quindi ad agire in giudizio ex art.28 L.300/1970 anche sulla base del requisito formale della effettiva diffusione territoriale, evidenziata dall'elenco delle segreterie regionali e provinciali dislocate nell'intera Nazione (v. all. n.29 parte ricorrente) e dallo Statuto della FESICA – CONFSAL, dal quale si evince l'articolazione della stessa in segreterie e congressi nazionali, regionali e provinciali .

B) *Sul demansionamento e condotta antisindacale*

Non può non ravvisarsi, almeno per quanto riguarda la posizione del Sig. De Stasio Andrea, segretario provinciale della FESICA – CONFSAL, nonché sottoscrittore della lista presentata dalla stessa sigla sindacale alle elezioni dell'Ottobre 2017, un'effettiva condotta vessatoria e demansionante di chiara natura antisindacale. Lo stesso De Stasio è stato infatti - in seguito alle rimostranze manifestate con ricorso al Comitato dei Garanti, con comunicazioni indirizzate alla Buttol S.r.l. ed indicanti l'esito del ricorso al Comitato dei Garanti con richiesta di riammissione della sigla sindacale alla procedura elettorale e con lettere di denuncia di comportamenti demansionanti a danno dei Sig.ri Vasaturo, Fronzino e Sicignano, indirizzate al datore di lavoro (cfr. all. 5,9,10 e 15 prod. parte ricorrente) – oggetto di diversi ordini di servizio volti al suo demansionamento ed alla sua emarginazione, dopo essere rimasto tutt'ora unico iscritto alla sigla sindacale nel cantiere di Afragola e segretario provinciale di quest'ultima. Agli stessi sono poi seguite contestazioni disciplinari non aventi alcun seguito, testimonianti la natura puramente intimidatrice delle stesse.

Lo stesso De Stasio infatti, con ordini di servizio 14/12/17 e 5/1/18, veniva prima adibito alla mansione di operatore addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e poi all'attività di spazzamento manuale e meccanizzato, mansioni di fatto riconducibili ad un livello inferiore di inquadramento del CCNL di riferimento rispetto al livello 4 Area Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali nel quale il De Stasio era stato originariamente inquadrato.

Ed invero, lo stesso livello 4 del "CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti i servizi ambientali" prevede che in tale categoria vadano inquadrati i "lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche competenze tecnico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate", ovvero lavoratori che non debbano svolgere mere attività di carattere pratico, ma aventi altresì il carattere di coordinamento e applicazione di procedure e metodi operativi. Orbene, tale profilo caratterizzante viene meno in attività meramente esecutive come quelle dello spazzamento manuale o della semplice raccolta dei rifiuti solidi urbani, attività che di fatto sono riconducibili ad un livello inferiore del CCNL di riferimento, così come esplicitato a pag. 53 dello stesso (cfr. all. 1 parte resistente), quando, nell'elencare i profili esemplificativi del



livello 3, cita *"l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, inaffiatrici"*.

Appare palese a tal punto la violazione dell'art.2103 c.c. di parte datoriale perpetrata ai danni dell'unico membro superstite nonché segretario provinciale della O.S. FESICA – CONFISAL, a nulla rilevando l'eccezione di parte resistente sul punto, la quale citando il secondo comma del suddetto articolo, evidenzia la facoltà, riconosciuta dalla norma a parte datoriale, di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale. Tuttavia, parte resistente omette di dar conto dell'elemento giustificatore di tale facoltà offerta al datore di lavoro, facendo riferimento l'art.2103, comma 2, alle sole situazioni di *"modifica degli assetti aziendali"*, modifica quest'ultima che è senza dubbio onere di parte datoriale provare in giudizio, onere non assolto nel caso di specie, non essendoci alcuna allegazione in merito. Sul punto, giova ricordare l'orientamento della Cassazione, espresso con sent.15365/18, la quale ha espressamente ribadito: *"È invero sufficiente richiamare [...] i principi affermati da Cass. 18/1/2018 n. 1169, secondo cui, quando un lavoratore alleghi un demansionamento, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari, oppure, in base all'art.1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"* (cfr. tra le altre, Cass. 4211/16, 4766/2006).

A riprova della condotta antisindacale posta in essere dalla Buttol S.r.l. vanno evidenziate le perpetrate contestazioni disciplinari mosse nei confronti del De Stasio, non aventi alcun concreto seguito, ed evidenzianti quindi la natura puramente persecutoria del comportamento datoriale.

Invero, alle missive del 24/11/17, del 29/01/2018 e del 29/03/2018, aventi ad oggetto diverse contestazioni disciplinari, seguiva solamente in una occasione (missiva del 24/11/17) un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 1, provvedimento poi impugnato dinanzi al innanzi al Collegio di conciliazione ed arbitrato presso l'ITL di Napoli e prontamente revocato a causa della mancata partecipazione della odierna resistente alla procedura conciliativa, dovuta alla mancata nomina di arbitro da parte della stessa. Inoltre, va posto in evidenza un ulteriore episodio riguardante l'esercizio improprio del potere disciplinare da parte della Buttol S.r.l.; la stessa infatti, in data 23/05/2018, contestava al lavoratore un'assenza ingiustificata, nonostante l'invio di regolare certificazione medica da parte del De Stasio, circostanza quest'ultima allegata da parte ricorrente e non specificamente contestata da controparte (facente quindi pienamente prova ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.), testimoniante ancor più l'infondatezza dei rilievi disciplinari operati da parte datoriale. Gli stessi comportamenti evidenziati non possono non portare questo Giudice a considerare le contestazioni come mera occasione finalizzata alla mortificazione del De Stasio ed alla sua conseguente perdita di rappresentatività agli occhi dei lavoratori.

Per quanto concerne poi lo svolgimento delle procedure elettorali dell'Ottobre 2017 finalizzate all'elezione delle R.S.U. e delle R.L.S.S.A., deve ritenersi che l'esclusione della lista presentata dalla O.S. FESICA – CONFISAL debba essere addebitabile solo ed esclusivamente alla apposita



Commissione elettorale prevista dal CCNL FISE – Assoambiente, applicato all'interno della realtà aziendale. Di fatto, l'art. 5 dell'accordo nazionale interconfederale, riguardante la regolamentazione delle procedure elettorali volte alla costituzione ed al funzionamento delle RSU ed inglobato poi nel succitato CCNL, prevede che vengano demandate alla Commissione elettorale tutte le attività di autentica delle firme dei presentatori delle candidature; di costituzione dei seggi, nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; di affissione delle liste e di vigilanza sulla correttezza dell'iter elettorale; di esame dei ricorsi e di comunicazione ufficiale dei risultati ai sindacati concorrenti ed alle aziende interessate. Per tale motivo deve essere riconosciuta come non sussistente la responsabilità datoriale con riferimento a tale punto, così come si evince anche dalla documentazione di parte resistente (v.all.n.2 fascicolo resistente), la quale allega il provvedimento di esclusione della FESICA dalle elezioni RSU ed RLSSA del 5/10/2017, emanato dalla stessa Commissione elettorale e firmato dal presidente della stessa, ovvero Nuovanno Annibale. Ne discende la riconducibilità dello stesso al solo organo debitamente preposto al controllo delle operazioni elettorali e non a parte datoriale.

Tuttavia, nonostante la mancanza di profili di responsabilità datoriale in merito all'esclusione della O.S. ricorrente dalla procedura elettorale dell'ottobre 2017, giova evidenziare come la stessa Buttol S.r.l. abbia ricevuto comunicazione via PEC in data 24/10/2017 (cfr.all.8 parte ricorrente), da parte del De Stasio, del provvedimento del Comitato dei Garanti assunto in data 20/10/2017 e della relativa nota dell'Ispettorato de Lavoro con la quale lo stesso disponeva: *"Temporaneamente e fino a diversa decisione del Comitato dei Garanti non si terrà conto della rappresentatività delle OO.SS. dei dati elettorali di cui all'elezione RSU anno 2017, avvenuta presso l'azienda Buttol s.r.l. – cantiere Afragola"*. Orbene, nonostante tale provvedimento - il quale recava inoltre l'esplicito avvertimento riguardante la notifica a cura dello stesso Ispettorato *"alle parti interessate ed all'azienda Buttol s.r.l. per il seguito di competenza"*- parte datoriale ignorava lo stesso e continuava le negoziazioni con le RSU costituite a seguito delle elezioni dell'Ottobre 2017, evitando di prendere in considerazione le legittime istanze di sospensione delle stesse provenienti dall'odierna O.S. ricorrente. Di fatto, rilevanti in merito appaiono le dichiarazioni sul punto del teste di parte resistente Sig. Giacco Andrea, il quale riferiva di essere *"membro della RSU all'interno del cantiere di Afragola, per essere stato eletto nell'Ottobre del 2017 a seguito di elezioni"*. Dichiarava inoltre: *"solo dopo le elezioni è stato affisso in bacheca un avviso riguardante il ricorso della FESICA al Comitato dei Garanti, a seguito della propria esclusione dalle elezioni"*. Confermava poi come la RSU eletta fosse attiva, riferendo: *"abbiamo infatti svolto trattative e depositato accordi di secondo livello"*. Il tutto a testimonianza dell'atteggiamento indifferente e negligente della società datrice, non tenente conto delle effettive indicazioni dell'Ispettorato del Lavoro poste a tutela della posizione della O.S. FESICA – CONFISAL e della correttezza della procedura elettorale.

In aggiunta, ed a riprova della natura antisindacale della condotta posta in essere dalla Buttol S.r.l., va segnalata la circostanza evidenziata da parte ricorrente e riguardante l'evidente calo di rappresentatività della sigla sindacale FESICA – CONFISAL, passata dall'aver come firmatari aderenti circa il 40% dei lavoratori del cantiere di Afragola (circa 50 unità) alla sola ed unica adesione del Sig. De Stasio Andrea sussistente al momento della presentazione del ricorso, avutasi



in data 11/07/2018, circostanza quest'ultima non specificamente contestata da parte resistente e per tale motivo facente anch'essa pienamente prova ai sensi dell'art.115, comma 1, c.p.c.

Va rilevata infine la insussistenza di condotte antisindacali riferibili alla O.S. ricorrente ai danni del Sig. Fronzino Salvatore e Sicignano Gennaro, per la cui posizione si evidenzia una carenza di allegazione, non essendo stata prodotta documentazione idonea alla dimostrazione dell'appartenenza degli stessi alla sigla sindacale FESICA – CONFISAL.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, va dichiarata la sussistenza di condotte antisindacali perpetrate dalla Buttol S.r.l. in danno alla O.S. FESICA – CONFISAL, poste in essere all'interno del cantiere di Afragola a partire dall'Ottobre 2017, in concomitanza ed in seguito alle elezioni ivi indette per la elezione delle RSU e RLSSA.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

dichiara la natura antisindacale delle condotte poste in essere dalla Buttol s.r.l. nei confronti della O.S. FESICA – CONFISAL e consistenti nella mancata ottemperanza alle indicazioni dell'Ispettorato del Lavoro in merito alle risultanze delle votazioni tenutesi nel mese di Ottobre 2017 e nel demansionamento nonché nel discredito del Sig. De Stasio Andrea, Segretario provinciale p.t. della O.S. ricorrente nonché unico iscritto alla sigla sindacale nel cantiere di Afragola;

ordina la cessazione immediata di tali comportamenti e nello specifico:

- 1) la interruzione delle negoziazioni con le RSU illegittimamente costituite in ottemperanza a quanto statuito dall'Ispettorato del Lavoro;
- 2) la adibizione del Sig. De Stasio Andrea allo svolgimento di mansioni consone al suo livello di inquadramento;
- 3) la interruzione dei comportamenti datoriali consistenti nel rilievo di illeciti disciplinari insussistenti a carico del Sig. De Stasio;

Dichiara le spese a carico della parte soccombente che liquida in euro 1.800,00 con attribuzione.

Aversa, 11.4.2019

Il giudice del lavoro

dott. Marco Bottino

